

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4588 del 18/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA CASE DI SOTTO DI BARDI & C. S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, lavorazione, vendita e zona pergolato/degustazione di prodotti aziendali con annessi servizi sito in Comune di Bagno di Romagna, Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4727 del 18/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA CASE DI SOTTO DI BARDI & C. S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, lavorazione, vendita e zona pergolato/degustazione di prodotti aziendali con annessi servizi sito in Comune di Bagno di Romagna, Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/09/2016, acquisita al Prot. Unione 36410 e da Arpa al PGFC/2016/14069 del 23/09/2016, da **SOCIETA' AGRICOLA CASE DI SOTTO DI BARDI & C. S.S.** nella persona di Francesca Bertaccini, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, lavorazione, vendita e zona pergolato/degustazione di prodotti aziendali con annessi servizi sito in Comune di Bagno di Romagna, Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che l'istanza è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per demolizione servizi agricoli e ricostruzione con ampliamento di edificio agricolo da adibire ad agriturismo in Località Case di Sotto - Bagno di Romagna, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/09/2016 Prot. Unione 36936;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 26/10/2016 Prot. Unione 42875, acquisita al PGFC/2016/15684, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 07/11/2016 la ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 43977 e da Arpae al PGFC/2016/16248 del 09/11/2016;

Tenuto conto che in data 15/11/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 45008 e da Arpae al PGFC/2016/16602 del 16/11/2016;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 13637 del 15/11/2016, acquisita al PGFC/2016/16625, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Società Agricola Case di Sotto di Bardi & C. S.S. e pervenuta al Comune in data 26/09/2016 al n. 11259 di protocollo, si comunica che si prende atto della allegata dichiarazione in merito all'impatto acustico dell'attività resa dalla Geom. Francesca Bertaccini in data 17/09/2016 e attestante che trattasi di attività a bassa rumorosità compresa nell'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 e che non utilizza impianti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato procedimento, acquisite in data 18/11/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA CASE DI SOTTO DI BARDI & C. S.S.**, che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA CASE DI SOTTO DI BARDI & C. S.S.** (C.F./P.IVA 04251740405) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, lavorazione, vendita e zona pergolato/degustazione di prodotti aziendali con annessi servizi sito in Comune di Bagno di Romagna, Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, lavorazione, vendita e zona pergolato/degustazione di prodotti aziendali con annessi servizi, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 35 a.e.;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto desaponatore da 400 lt (servizi igienici), pozzetto degrassatore da 2800 lt (cucina e laboratorio), fossa Imhoff da 36 a.e. (9.000 lt) e letto assorbente da 180 mq (20 x 9 mt) ;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera b);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 18/11/2016 acquisita al Prot. Arpae PGFC/2016/16751;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 16/11/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/16602;
- Tavola 09 – Revisione 02 - Novembre 2016, denominata “Schema Fognature”, in scale 1:200 e 1:20, a firma del tecnico Geom. Bertaccini Francesca, datata Novembre 2016, Rev. 02, acquisita agli atti in data 16/11/2016 al al Prot. Arpae PGFC/2016/16602 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Poggio La Lastra Case di Sotto n. 5 – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con ristorazione, lavorazione, vendita e zona pergolato/degustazione di prodotti aziendali con annessi servizi
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	35 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto desaponatore da 400 lt, pozzetto degrassatore da 2800 lt, fossa Imhoff da 36 a.e. (9.000 lt) e letto assorbente da 180 mq (20 x 9 mt)
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

- 3) **La zona denominata pergolato/spazio degustazione prodotti aziendali non dovrà essere utilizzata per la somministrazione di pasti, che dovrà avvenire unicamente nella “sala ristorazione”.**
- 4) Il letto assorbente dovrà essere realizzato in conformità alle linee guida di ARPA, in particolare: la vasca di contenimento dovrà essere a tenuta stagna con il fondo orizzontale a perfetto livello e situato a circa 70-80 cm sotto il livello del suolo. Il bacino dovrà essere riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40/70 o 70/100) per uno spessore di circa 30 cm, sopra il quale verrà posto un telo di “tessuto non tessuto” e 40-50 cm di una miscela costituita dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante.
- 5) Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo *Phragmites* spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
- 6) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 7) Analoghe prescrizioni devono valere anche per il pozzetto desaponatore e per il pozzetto degrassatore.
- 8) La fossa Imhoff, il pozzetto desaponatore e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 9) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- 10) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.